

Avv. Francesca Baregi
56125 Pisa Via San Martino n.30
Tel. 050 49138 Fax 050 502703
Pec francesca.baregi@pecordineavvopcatipisa.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA

FIRENZE

Ricorrono :

CHIARA GALAZZO nata a Ragusa il 26.07.1984 residente in Via G.M. Giulietti n. 10, San Giuliano Terme c.f. GLZCHR84L66H163X

LORENZO MARCIANTE nato a Sciacca il 15.09.1990 residente in Via Verona n. 23, Sciacca c.f. MRCLNZ90P15I533J

ALICE NELLI nata a Volterra il 14.08.1990 residente in Via Don Minzoni n. 39, Volterra c.f. NLLLCA90M44M126C

SILVIA SANTONI nata a Pisa il 31.01.1985 residente in Via Pungiluppo n. 25, Pisa c.f. SNTSLV85A71G702M

PATRIZIA ESPOSITO nata a Copertino il 28.10.1981 residente in Via Benedetto Croce n. 68, Lecce c.f. SPSPRZ81R68C978H

ELISA PAPINI nata a Livorno il 16.01.1979, residente in Via Guglielmo Micheli n.27, Livorno c.f. PPNLSE79A56E625A

ALICE BONDI nata a Livorno il 20.02.1984 residente in Via G. Byron n. 62, Livorno c.f. BNDLCA84B60E625W

ELISA GIATTI nata a Carrara il 29.02.1984 residente in Via Ilice n. 27, Carrara c.f. GTTLSE84B69B832X

FRANCESCA PAGLIARI nata a Lucca il 13.12.1993 residente in Via di Traversa Terza di Viale G. Puccini n. 85, Lucca c.f. PGLFNC93T53E715V

VERONICA PILLONI nata a Livorno il 16.12.1988 residente in Via Siepi n. 52, Livorno c.f. PLLVNC88T56E625A

CLELIA BARGAGLI STOFFI nata a Pisa il 20.02.1974 residente in Via Sancasciani n. 23, Pisa c.f. BRGCLL74B60G702B

DERSU POLETTI nato a Lucca il 27.02.1982 residente in Via della Gavine n. 810, Lucca c.f. PLTDRS82B27E715C

MARIA ELENA SABATINO nata a Napoli il 12.06.1980 e residente a Cecina (LI) c.f. SBTMLN80H52F839U

FEDERICA DOMENICA COCUZZA nata a Milazzo il 02.12.1989 residente in Via Beppe Orlandi n. 16, Livorno c.f. CCZFRC89T42F206R

ILARIA FARAONI nata Pontedera il 19.04.1979 residente in Via Pesco n.43, Santa Maria a Monte c.f. FRNLRI79D59G843O

FEDERICO SABATINI nato a Pisa il 18.07.1985 residente in Via Dell'Uliveta n.56, Livorno c.f. SBTFR85L18G702O

GALATI MADDALENA nata a Soriano Calabro il 06.03.1986 residente in Via Benvenuto Cellini n.1/e, San Giuliano Terme c.f. GLTMDL86C46I854E

CHIARA CECCHERINI nata a Pisa il 02.09.1986, residente in Via della Maddaleba n. 20, Livorno c.f. CCCCHR86P42G702J

ROBERTA MENCONI nata a Carrara il 02.04.1969 residente in Viale XX Settembre n. 1G, Carrara c.f. MNCRR69D42B832S

LAURA DI CENSO nata a Livorno il 03.06.1970 residente in Via Masaccio n. 10, Livorno c.f. DCNLRA70H43E625X

ALESSIA GITTO nata a Pietrasanta il 20.09.1976 residente in Via Venti Settembre n. 141, Carrara c.f. GTTLSS76P06G628I

ELISA BRUNI nata a Carrara il 21.12.1973 residente in Viale Monzoni n. 99 bis, Marina di Carrara c.f. BRNLSE73T61B832C

Rappresentati e difesi dall'**Avv. Francesca Baregi del Foro di Pisa c.f. BRGFNC58P53A657C** come da procura speciale in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati in Pisa, Via San Martino n.30

Dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notifiche al seguente indirizzo

francesca.baregi@pecordineavvocatipisa.it e fax 050502703

contro

Ministero dell' Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Firenze, Via degli Arazzieri n.4

(c.f.80039250487)

Pec . ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

contro

Università degli Studi di Pisa in persona del Rettore pro tempore con sede in Pisa, Lungarno

Pacinotti n. 47 c. f.80003670504

Pec: protocollo@pec.unipi.it

contro

La Commissione Giudicatrice del concorso per l'Accesso ai Corsi per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità Anno accademico 2019-2020, in persona del Presidente Prof. Maria Antonella Galanti con domicilio presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Via Paoli n. 15, Pisa

Pec. cfds@pec.unipi.it

e nel contraddittorio

della sig.ra Giorgia Feraudo nata a Ivrea il 06.07.1980 residente a Marina di Carrara (Massa) Via Maggiani n. 19 c.f. FRDG RG80L46E379I

Per l'annullamento , previa adozione delle opportune misure cautelari,

- dei Verbali della prima riunione della Commissione Giudicatrice del concorso per l'accesso ai corsi per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità Anno accademico 2019-2020, pubblicato con Decreto del Rettore dell'Università di Pisa n. 401 del 26.02.2020, modificato con DR n, 497 del 9.03.2020, DR n. 527 del 18.03.2020, con DR N. 772 del 28.05.2020 , con DR n. 1125 del 27.08.2020 e con DR 1762 del 5.11.2020, della seduta del 7 novembre 2020, nella parte in cui i ricorrenti non venivano ammessi alla prova orale di detto concorso per non aver conseguito nella prova scritta il punteggio minimo di 21/30, come è risultato dall'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, pubblicato all'Albo

dell'Università di Pisa in data 10-11 novembre 2020.

- del Decreto Rettoriale protocollo n. 1100 del 7.08.2020, nella parte in cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice del concorso per l'accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – anno accademico 2019-2020- per la scuola secondaria di secondo grado, conosciuto dai ricorrenti all'esito della istanza di accesso agli atti.

- del verbale della prima riunione della Commissione Giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità anno accademico 2019-2020 del 28 settembre 2020, conosciuta dai ricorrenti all'esito della istanza di accesso agli atti.

- di ogni altro atto connesso, presupposto e pregiudizievole e nello specifico l'approvazione definitiva dell'elenco degli ammessi al corso di specializzazione al termine dell'espletamento delle prove orali pubblicato in data 21.12.2020 con D.R. n. 212/ 2020.

FATTO

Gli odierni ricorrenti hanno partecipato alla selezione per l'accesso ai corsi, per la scuola secondaria per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola secondaria di secondo grado, bandito dall'Università di Pisa con D.R. n. 401 del 26.02.2020, modificato con D.R. n. 497 del 09.03.2020, con D.R. n. 527 del 18.03.2020, con D.R. n. 772 del 28.05.2020 con D.R. n. 1125 del 27.08.2020 , con D.R. n. 1762 del 05.11.2020 e con Dr 1762/2020, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 30 settembre 2011 e dei Decreti Ministeriali n. 82 dell'8 febbraio 2020 e n. 95 del 12 febbraio 2020.

Il bando metteva a concorso, per l'anno accademico 2019- 2020, un totale di 200 posti, così ripartiti, per ciascun ordine di scuola:

- 15 posti per la scuola dell'infanzia;
- 55 posti per la scuola primaria;

- 55 posti per la scuola secondaria di primo grado
- 75 posti per la scuola secondaria di secondo grado

Per ogni ordine di scuola venivano specificati i requisiti di ammissione, e segnatamente, per la scuola secondaria di secondo grado, quelli previsti all'art. 2 del D.M. n. 95 del 12.02.2020.

Il bando di concorso, all'articolo 4, comma 1 bis, consentiva l'accesso diretto alle prove di cui al successivo articolo 6, comma 2 lettera b) – le prove scritte- ai partecipanti che nei 10 anni precedenti avessero svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n.124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all'art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n.104.

La maggior parte dei ricorrenti, in possesso dei predetti requisiti, accedevano direttamente alle prove scritte, senza sostenere il test preselettivo, mentre altri, Sig.re Gitto e Bruni, superavano positivamente il test.

Il successivo articolo 6 del bando, al comma 1, indicava testualmente *“la prova di accesso è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua italiana, il possesso, da parte del candidato, di competenze:*

- *didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;*
- *su empatia e intelligenza emotiva;*
- *su creatività e pensiero divergente;*
- *organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche”.*

Il medesimo articolo, al comma 5, chiariva che per l'accesso alla prova orale, il candidato dovesse conseguire una votazione non inferiore a 21/30.

L'articolo 6, comma 7, indicava *“la prova scritta e la prova orale vertono su una o più delle tematiche previste dal comma 1. La prova scritta non prevede domande a risposta chiusa”.*

In data 28 settembre 2020, si riuniva la commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso in questione, nominata con Decreto Rettoriale n. 1100 del 7 agosto 2020 nelle persone della Prof.ssa Maria Antonella Galanti (ordinario presso Università di Pisa) in qualità di Presidente e dei Proff.ri Simonetta Bassi (ordinario presso l'Università di Pisa) e Sergio Giudici (ricercatore presso l'Università di Pisa) in qualità di membri, in ottemperanza a quanto richiesto dal bando all'art.5.

La Commissione, oltre a specificare le modalità di svolgimento dei test preselettivi, verbalizzava quanto segue:

“ il test preselettivo, la prova scritta e la prova orale verteranno su:

- competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;*
- competenze su empatia e intelligenza emotiva;*
- competenze su creatività e pensiero divergente;*
- competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.*

La commissione in merito alla prova scritta decide quanto segue:

Prova scritta: il candidato dovrà commentare una traccia (estratta a sorte tra le tre predisposte dalla commissone) attraverso un elaborato scritto. Nella valutazione della prova scritta si terrà conto dei seguenti criteri:

- caratteristiche morfosintattiche e proprietà di linguaggio, anche tecnico*
- chiarezza espositiva*
- pertinenza, adeguatezza e originalità.*

Il tempo concesso per lo svolgimento della prova sarà di 1 ora”.

In data 20 ottobre 2020, i ricorrenti sostenevano la prova scritta, la cui traccia era la seguente “ *strategie per la sollecitazione dell'intelligenza emotiva nella scuola secondaria di secondo grado con riferimento anche alla metacognizione”.*

La prova si svolgeva regolarmente, con le modalità indicate nel bando.

In data 11 novembre 2020, i ricorrenti tramite il sito dell'Università di Pisa prendevano atto dell'elenco

dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e della loro non ammissione.

I ricorrenti chiedevano all'Università di Pisa di accesso alla documentazione amministrativa inerente il concorso ed in particolare, il verbale di costituzione della commissione, copia dell'elaborato scritto, i criteri di valutazione e l'attribuzione del voto. L'Università di Pisa, evadeva l'istanza ex Legge 241/1990 e trasmetteva quanto richiesto.

Presa visione di tutta la documentazione gli istanti si determinavano ad agire per una tutela giudiziale che consenta loro di accedere alla prova orale .

DIRITTO

Violazione di legge ed eccesso di potere nella fattispecie del DR 1100 del 7.08.2020 rispetto all'art.5 del Bando di Concorso 410/2020.

Illegittima composizione della Commissione, eccesso di potere per difetto di professionalità.

Il Bando di concorso all'art.5 " Commissioni Giudicatrici" dispone, al comma 1, che " *Le commissioni giudicatrici , per ciascun ordine di scuola, sono nominate con Decreto del Rettore dell'Università di Pisa*", al comma 2 che " *Ciascuna Commissione è composta di tre membri con competenze nell'area della didattica e della pedagogia speciale, scelti tra i docenti, ricercatori in servizio presso l'Università di Pisa e esperti esterni*"

Con D.R. 1100 del 7.8.2020 il Rettore dell'Università di Pisa decretava la composizione delle Commissioni Giudicatrici per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno per l'anno accademico 2019/2020, per la scuola secondaria di secondo grado, nelle persone della Prof. Maria Antonella Galanti come presidente, due membri componenti e tre supplenti.

I due membri che hanno composto la commissione giudicatrice che ha valutato gli elaborati scritti dei ricorrenti sono la Prof. Simonetta Bassi ed il Prof. Sergio Giudici, la Prof. Bassi con la qualifica di docente ordinario di storia della filosofia presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Pisa, il Prof. Giudici con la qualifica di ricercatore presso il dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa.

Leggendo il curriculum pubblico dei due professori risulta che il Prof. Giudici è stato membro della collaborazione NA48 e NA62 del CERN di Ginevra e ha ricoperto incarichi presso l'IFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare); che si è occupato di calorimetro elettromagnetico dell'esperimento NA48-CERN, che ha partecipato alla realizzazione di contatori di veto dell'apparato sperimentale di NA62-CERN, che ha svolto attività didattica come codocenza di laboratorio per fisici. La Prof. Bassi ha fatto parte del collegio dei docenti del dottorato di filosofia, del corso di perfezionamento in civiltà dell'umanesimo, civiltà del rinascimento e ha avuto incarichi accademici sempre all'interno del dipartimento di filosofia.

Dalla formazione universitaria e curricolare dei due membri che hanno giudicato gli elaborati dei ricorrenti non emerge alcun elemento da cui fare presumere una loro competenza tecnica nell'ambito della didattica e della pedagogia speciale (riferita agli alunni con disabilità) non rispettando i presupposti richiesti dal bando all'art.5 a garanzia della specialità della materia trattata e della sue finalità.

L'art.9 del DPR 9 maggio 1994 n. 487, recante il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi prevede, in tema di commissioni esaminatrici, che le stesse *“sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime ...”*, come richiamato dall'art. 35 comma 3 lett. e) D.lgs n. 165/2001 secondo il quale la Commissione esaminatrice per pubblici concorsi deve essere composta esclusivamente da esperti di provata esperienza nella materia del concorso.

Così che, ogni componente la Commissione giudicatrice deve possedere una consolidata competenza tecnica nelle materie oggetto del concorso maturata attraverso gli studi compiuti e le proprie esperienze lavorative e professionali; competenza che è funzionale non solo rispetto alla garanzia del buon giudizio ma anche della migliore attuazione dei principi di imparzialità dell'attività amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

E' evidente che il requisito di "competenza" richiesto dalla norma deve essere inteso in senso oggettivo quale possesso da parte di ciascun componente di cognizioni in almeno una delle materie del concorso nel senso che la relazione tra competenza tecnica e "materia oggetto del concorso" deve ritenersi sussistente solo quando il commissario, sulla base del proprio pregresso compendio di studi e attività lavorative o professionali, abbia maturato una obiettiva esperienza nella materia o in specifiche e specialistiche articolazioni della medesima.

In definitiva, nel prevedere che i commissari debbano essere "tecnici esperti nelle materie del concorso", la norma pur non riferendosi alla necessità di acquisire esasperati "specialismi", richiede comunque una competenza tecnica nelle materie in relazione alle quali vertono una o più prove del concorso.

Quest'ultimo assunto non può trovare conforto nel caso in esame, posto che dal curriculum pubblico dei due membri componenti la Commissione giudicatrice della selezione per la scuola media di secondo grado, non risulta alcuna pregressa esperienza lavorativa o professionale, maturata nell'ambito delle materie oggetto della prova, o più in generale, come già detto, nella didattica in rapporto ad alunni con disabilità; dai curriculum non emerge nessun genere di esperienza lavorativa e professionale in qualsivoglia campo afferente, anche indirettamente, all'attività didattica di sostegno che comporti il possesso e l'acquisizione di competenze peculiari tali da differenziarla tecnicamente dall'attività didattica *tout court*.

Pertanto, sindacabile in sede di legittimità sarà il giudizio della Commissione espresso nelle procedure di valutazione, senza sconfinare nella sfera riservata del cd. "merito amministrativo", nei motivi del travisamento dei presupposti di fatto, dell' illogicità e della manifesta irragionevolezza, in quanto non espressione di discrezionalità tecnica in assenza di competenza e quindi di capacità di giudizio.

Il Rettore dell'Università di Pisa, nel nominare i membri della Commissione con il D.R. 1100 /2020 non ha rispettato i principi normativi descritti nè l'art. 5 del bando, rendendo in tal modo priva di legittimità la composizione della Commissione giudicatrice e invalida l'intera procedura concorsuale

(Consiglio di Stato, sent. 7353 del 2009; Tar Calabria sent. n. 1806 del 2018; Tar Lazio sent. n. 8670 del 2019).

In conclusione, la costante e univoca giurisprudenza amministrativa ci induce a concludere che l'organo giudicante è illegittimamente costituito in presenza di membri privi di comprovata esperienza tecnica nella materie di concorso, rendendo così legittima e fondata la richiesta di annullamento della valutazione assunta nei confronti dei candidati partecipanti alla procedura concorsuale.

Violazione di legge, discrezionalità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta nella fattispecie del verbale della Commissione Giudicatrice del 28.09.2020 rispetto all'art. 6 del Bando di Concorso. Insufficienza motivazionale.

L'art.6 del bando di concorso con riferimento alla "prova di accesso" precisa che "è volta a verificare , unitamente alla capacità di argomentazione ed il corretto uso della lingua italiana, il possesso, da parte del candidato, di competenze:

1) didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

2) su empatia e intelligenza emotiva;

3) su creatività e pensiero divergente;

4) organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche".

Prevede poi, al comma 7 , che la prova scritta dovrà vertere su una o più di queste tematiche.

Le norme appena citate indicano i confini entro i quali la Commissione Giudicatrice avrebbe dovuto elaborare una griglia di valutazione, senza discostarsi dagli elementi predetti, conosciuti e conoscibili dai candidati perchè scritti nel bando di concorso.

Posto quanto appena detto, affinchè emerga il vizio di illegittimità denunciato, è opportuno richiamare l'attenzione di Codesto Tribunale su quanto appreso dai ricorrenti solo in seguito alla richiesta di accesso agli atti.

L'Università, unitamente agli elaborati dei ricorrenti, trasmetteva altresì il verbale della prima riunione

della Commissione giudicatrice, datato 28 settembre 2020, nel quale si leggono i criteri di valutazione della prova scritta concretamente adottati e precisamente:

1. caratteristiche morfosintattiche e proprietà di linguaggio anche tecnico

2. chiarezza espositiva

3. pertinenza, adeguatezza e originalità.

Già dalla sola lettura si evince come i criteri di valutazione indicati nel verbale del 28 settembre siano nuovi e diversi da quelli richiesti nel bando.

Invero, l'unico parametro rimasto identico è quello relativo al corretto uso della lingua italiana, che può ricondursi al punto n. 1) , ossia "*caratteristiche morfosintattiche e proprietà di linguaggio anche tecnico*", pur potendovisi ricondurre anche quello di cui al punto 2), cioè la "*chiarezza espositiva*".

Detta operazione interpretativa si giustifica solo perchè è ormai assodato, secondo anche il costante orientamento della giurisprudenza, il concetto di "discrezionalità tecnica" nell'elaborazione dei criteri di correzione.

Quello che tuttavia non sembra potersi ricondurre nell'alveo applicativo del concetto appena detto è il criterio di cui al numero 3) del verbale della prima riunione della Commissione, vale a dire la "*pertinenza, adeguatezza e originalità*".

Se è vero che l'art 6 del Bando di concorso indica tra i criteri valutativi anche la creatività e il pensiero divergente, è parimenti vero che la traduzione di questo ultimo in quello della pertinenza, adeguatezza e originalità, risulta oltremodo arbitraria.

La creatività è cosa diversa dall'originalità, e se la Commissione avesse inteso tradurre un criterio (creatività) nell'altro (originalità) avrebbe dovuto darne conoscenza prima dello svolgimento della prova scritta.

Tale criterio neppure era desumibile o suggeribile dalla traccia assegnata "*Strategie per la sollecitazione dell'intelligenza emotiva, con riferimento anche alle competenze metacognitive, nella scuola secondaria di secondo grado*", che non lascia margine di interpretazione per presupporre uno

sviluppo originale dell'elaborato . Pertanto, o la Commissione informava prima i candidati che uno dei criteri di valutazione sarebbe stato quello dell'originalità, o dalla traccia del tema si sarebbe dovuto presumere in modo evidente ed esplicito che oltre alla capacità argomentativa e al corretto uso della lingua italiana, accompagnata al possesso di competenze didattiche diversificate secondo il grado di scuola, sarebbe stato dato rilievo all'originalità.

Il criterio dell'originalità per sua natura è non solo discrezionale e soggettivo, ma di difficile connotazione tecnica e lascia ampio potere di valutazione se non ne vengono specificati i confini; in assenza il discrimine tra discrezionalità amministrativa e arbitrarietà diviene incerto e aleatorio.

In sintesi, non è possibile penalizzare una prova scritta che è un elaborato sintetico, tecnico e rivolto alla didattica speciale, perchè privo o di non sufficiente originalità, concetto non riconducibile a nessuno dei criteri indicati nel bando.

Da ciò discende la violazione di legge per discrezionalità in assenza di parametri per valutare l'originalità di un elaborato, di disparità di trattamento perchè in assenza di motivazione ma solo di espressione numerica non è dato individuare le modalità di valutazione dell'originalità del tema, di ingiustizia manifesta in assenza di trasparenza e di elementi per dare un senso al voto attribuito.

Va altresì detto che la valutazione della commissione è stata espressa in voto numerico per tutti e tre i parametri valutativi e su ciò la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, solo se mancano i criteri di massima e precisi canoni di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere legittima la valutazione in forma numerica. Questo a patto che dai criteri possa desumersi con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi obiettivi, i criteri di massima e i parametri di riferimento cui raccordare il punteggio (Consiglio di Stato 2573/2019).

Il concetto di sufficienza motivazionale, per cui il voto numerico attribuito alle prove nell'ambito di un concorso o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della stessa commissione, presuppone come corollario la prefissazione dei criteri di valutazione che soprassedono al voto da cui

desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni finali in ossequio ai parametri di riferimento cui raccordare il punteggio.

Non v'è dubbio che la Commissione esaminatrice nel determinare i criteri di valutazione non debba cadere nella discrezionalità tale da pregiudicare la valutazione finale.

Nel caso di specie i ricorrenti candidati non sono stati informati dei criteri di valutazione che la commissione avrebbe adottato nella correzione degli elaborati scritti, criteri conosciuti solo dopo l'accesso agli atti.

La giurisprudenza è unanime nel concludere che sebbene la Commissione valutatrice di una prova concorsuale non debba necessariamente motivare l'attribuzione numerica del voto con un giudizio sintetico, debba comunque rendere edotti i candidati della griglia che intende adottare per esprimere un giudizio valutativo dell'elaborato per non cadere nel vizio di legittimità. Detta griglia non compare nel verbale in esame, ove si legge *sic et simpliciter* il voto numerico attribuito, in assenza di qualsivoglia range o "scala" di valutazione.

Il profilo di illegittimità emerge *icto oculi* anche rilevando che il criterio dell'originalità in discorso, nella redazione di un elaborato, costituisce, subito dopo il corretto uso della lingua italiana, la linea guida, e necessariamente deve essere tenuto in considerazione dai partecipanti ad una procedura selettiva, orientando l'intera stesura di un tema.

Ne consegue, pertanto, che i ricorrenti si sono cimentati nello svolgimento della traccia estratta, misurandosi con tutti gli altri partecipanti, per riuscire in una prova di fondamentale importanza per il loro futuro professionale, senza essere a conoscenza dei concreti criteri di valutazione, ma soprattutto senza la consapevolezza che uno di questi era l'originalità.

E allora, in difetto di tale conoscenza, chiunque come gli istanti avrebbe condotto la prova concorsuale focalizzando l'attenzione sul corretto uso della lingua italiana, sulla pertinenza delle argomentazioni al tema proposto, sulla chiarezza espositiva, indubbiamente tralasciando l'aspetto dell'originalità, perchè in nessun atto prodromico alla prova o diversa comunicazione, indicato o altrimenti comunicato.

Violazione di legge - Eccesso di potere non trasparenza amministrativa

Il principio della trasparenza amministrativa, definito e ampliato nel suo significato nel corso degli anni, è posto a tutela dei cittadini che possono vedere in che modo si formano gli elementi necessari per determinare le scelte della Pubblica Amministrazione e le ragioni e giustificazioni di uno specifico Provvedimento amministrativo da cui sorge l'obbligo di motivazione del Provvedimento stesso da parte dell'Amministrazione che si collega indirettamente al principio di trasparenza. Questo principio si traduce, nell'ambito delle procedure concorsuali, nell'obbligo a carico dell'Amministrazione di rendere edotti e partecipi gli interessati di tutti gli atti che dovranno essere posti in essere per l'espletamento della procedura stessa.

La procedura concorsuale si apre con la pubblicazione del bando e prosegue con tutti i provvedimenti e verbali inerenti le modalità di svolgimento delle prove, ed in particolare in ordine alla tempistica di esecuzione delle prove scritte.

Senza dubbio il primo atto rimesso alla Commissione Giudicatrice, dopo la sua composizione è rendere noto ai partecipanti le modalità di svolgimento delle singole prove con indicazione della tempistica a disposizione, di ogni eventuale accorgimento da seguire durante l'espletamento della prova.

Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, *“di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario”*.

In base all'art. 27 del r.d. n. 1953 del 1926 *“di tutte le operazioni del concorso viene redatto quotidianamente processo verbale che viene sottoscritto dal presidente, dai membri della commissione”*

Per costante giurisprudenza, la verbalizzazione delle prove concorsuali ha funzione strumentale e di carattere probatorio per cui le irregolarità o carenze di verbalizzazione pur non essendo di per sé idonee ad inficiare la procedura, possono comprometterla.

Nel caso di specie tuttavia, nessun verbale del tipo sopra detto, risulta sussistere materialmente.

In esito all'accesso agli atti infatti, non è stato trasmesso nessun documento che desse conto degli adempimenti espletati dalla Commissione giudicatrice il giorno della prova, nè uno precedente, col quale venivano resi edotti i partecipanti delle modalità tecniche di svolgimento della stessa.

I ricorrenti infatti, hanno appreso della durata della prova scritta solo il giorno stesso, quando venivano altresì a conoscenza di altre peculiarità quali l'obbligo di rispettare le venti righe a disposizione pena l'esclusione dalla procedura.

Legittimo affidamento

Nei motivi descritti è ravvisabile anche la violazione del legittimo affidamento quale principio correlato ai concetti di concretezza, auto responsabilità e oggettiva competenza professionale da cui far discendere la valutazione, sia essa positiva che negativa, frutto di un esame della prova concorsuale da parte di un esperto in materia, che non potrà essere, in assenza di prova contraria, un professore di fisica e di filosofia svolgenti attività didattica, non rapportabile agli alunni di scuola secondaria, visto che entrambi insegnano all'università, e non conoscitori della pedagogia speciale applicabile agli alunni che si trovano in una situazione di disabilità fisica o psichica.

Il legittimo affidamento rappresenta la tutela di chi confida in una certa situazione che appare conforme al dettato normativo, in questo caso al testo del bando di concorso, ma non lo è. Il principio della buona amministrazione di cui all'art. 97 Costituzione deve oggi, in virtù del ruolo svolto dalla giurisprudenza sovranazionale, essere visto come principio cardine del diritto nazionale e non.

È ben inteso che il legittimo affidamento è un principio, sotteso ad ogni aspetto della procedura concorsuale, che pur apparendo un concetto generale e oltremodo comprensivo, nel caso di un pubblico concorso assume sembianze che possono riassumersi come segue:

Tutti i partecipanti confidano nella regolarità della pubblica selezione cui partecipano investendo tempo, energie e speranze, ed in ogni suo aspetto, non solo quello inerente la specifica competenza di

chi è chiamato a giudicarli, ma anche e soprattutto nella trasparenza e nella chiarezza delle modalità di espletamento di ogni fase di concorso, partendo dalla completezza del bando, passando attraverso la tempestività delle comunicazioni ad esso inerenti – soprattutto quelle relative ai criteri che la Commissione giudicatrice seguirà nella correzione delle prove - sino ad arrivare alla logicità e compiutezza delle valutazioni rese, per motivi anche afferenti alla possibilità di eventualmente poter contestarne gli esiti.

Dunque la lesione del legittimo affidamento, potrebbe considerarsi un contenitore di tutti i motivi di ricorso sino ad ora articolati, che costituiscono violazione di legge, ciò che è certo è che quest'ultimo è la ragione per cui è consentito a tutti agire giudizialmente nei confronti della Pubblica Amministrazione che – nel caso che qui occupa- con i descritti comportamenti, ha certamente prodotto una lesione dello stesso.

Istanza cautelare monocratica

In via cautelare, si chiede la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con particolare riferimento ai provvedimenti *ad personam* adottati dalla Commissione Giudicatrice del concorso bandito con D.R. 401/2020 per l'anno accademico 2019-2020 nella parte in cui è stata attribuita la votazione numerica ad ogni singolo ricorrente inferiore al minimo richiesto (21/30) per l'accesso alla prova orale e conseguentemente del D.R. 212 del 21.12.2020 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al corso di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado, con contestuale richiesta di ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova orale della selezione in esame.

In ordine al *fumus boni iuris* ci riportiamo integralmente ai motivi indicati nel ricorso e posti a fondamento giuridico della presente istanza.

In ordine al *periculum in mora*, le prove di esame da cui illegittimamente sono stati esclusi i ricorrenti sono terminate con la pubblicazione della graduatoria degli ammessi al corso di specializzazione, che

ad oggi non ha avuto ancora inizio, e per cui, nell'interesse dell'Amministrazione, e nella possibilità di posticipare l'inizio del corso, alla luce anche della situazione pandemica purtroppo ancora in atto, che costituisce motivo di ritardo nell'interfaccialità dello svolgimento del corso, la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non potranno essere rinviati alla decisione di merito.

Istanza cautelare collegiale

In ogni caso si chiede, per le ragioni di cui sopra, la conferma del provvedimento cautelare monocratico e/o la concessione della tutela cautelare collegiale alla prima camera di consiglio utile, consentendo ai ricorrenti di essere ammessi alla prova orale prima dell'inizio o completamento del corso di specializzazione di cui al D.R. 401 del 2020.

Istanza ex art. 52, comma 2, c.p.a.

Il ricorso in oggetto viene notificato a un controinteressato, individuato come vincitore del concorso in oggetto ed inserito utilmente nella graduatoria pubblicata con D.R. 212/ 2020.

Qualora Codesto Tribunale ritenesse necessaria la notificazione del ricorso a tutti i controinteressati (i 75 ammessi al corso), si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione mediante pubblici proclami, con modalità telematica.

PQM

si chiede che Codesto T.A.R., previo accoglimento dell'istanza cautelare, voglia:

- 1) In accoglimento dei motivi indicati nel ricorso, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura *de qua* (prova orale);
- 2) Annullare i Verbali della Commissione Giudicatrice del concorso per l'accesso ai corsi per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità Anno accademico 2019-2020, di cui al D.R. 401 del 26.02.2020, nella parte in cui i ricorrenti non sono

stati ammessi alla prova orale di detto concorso per non aver conseguito nella prova scritta il punteggio minimo di 21/30, esito reso noto mediante affissione all'albo dell'Università di Pisa dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e **per l'effetto, qualora Codesto Organo Giudicante lo ritenesse opportuno, ordinare che la correzione dell'elaborato valutato non idoneo da parte della Commissione venga ripetuta in diversa composizione, con l'adozione di modalità idonee a garantire l'anonimato;**

- annullare il Decreto Rettoriale protocollo n. 1100 del 7.08.2020, nella parte in cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice del concorso per l'accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – anno accademico 2019-2020- per la scuola secondaria di secondo grado, conosciuto all'esito dell'istanza di accesso agli atti;
- annullare il verbale della prima riunione della Commissione Giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità anno accademico 2019-2020 del 28 settembre 2020, conosciuto all'esito dell'istanza di accesso agli atti;
- annullare ogni altro atto connesso, presupposto e pregiudizievole e nello specifico l'approvazione definitiva dell'elenco degli ammessi al corso di specializzazione al termine dell'espletamento delle prove orali pubblicato in data 21.12.2020 con D.R. n. 212.

Con vittoria di spese e onorari.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, questo è dovuto nella misura di Euro 650,00.

Si producono:

- 1) Verbali Commissione Giudicatrice della seduta del 7 novembre 2020;
- 2) D.R. 401 del 2020;
- 3) D.R. 497 del 2020;
- 4) D.R. 527 del 2020;

- 5) D.R. 772 del 2020;
- 6) D.R. 1125 del 2020;
- 7) D.R. 1762 del 2020;
- 8) D.R. 1100 del 2020;
- 9) Curriculum membri Commissione Giudicatrice;
- 10) Verbale Prima riunione Commissione del 28 settembre 2020;
- 11) Elenco ammessi prova orale pubblicato il 11 novembre 2020;
- 12) D.R. 212 del 2020;
- 13) D.M. 95 del 2020.

Pisa- Firenze, lì 04.01.2021

Avv. Francesca Baregi

